

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 53/40/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di appello 16.12.10 la società Centro Odontoiatrico e Protesico Ci. srl, assistita e difesa come in atti, proponeva gravame avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano del 14.12.09 n. 392/03/09 depositata il 22.12.09 con la quale i Giudici di primo grado rigettavano il ricorso contro l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Milano 6 rideterminava per l'anno 2004 il reddito imponibile ai fini Ires per € 68.735,00 ai sensi degli artt. 39 e 40 del Dpr 600/73, accertava un valore netto della produzione di € 144.238,00 ai fini Irap ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.Lgs 446/97.

L'accertamento traeva origine da una verifica fiscale da parte dell'Agenzia al termine della quale veniva redatto il Processo Verbale di Constatazione, notificato alla società in data 25.09.08, in base al quale l'Ufficio contestava la deduzione di costi per Spese Ristoranti di € 7.268,50 e spese per Prestito di Personale di € 49.579,83 in quanto indeducibili per non inerenza.

La società il 23.01.09 provvedeva alla definizione delle sanzioni ex art. 17 del D.Lgs 472/97.

Eccepiva la ricorrente la illegittimità della ripresa per i costi dei ristoranti in quanto tali costi riguardavano pranzi effettuati in ristoranti con i collaboratori per ragioni di lavoro, mentre per i costi per prestito di personale dalla società Odontomedica Immobiliare srl per gestioni di segreteria, amministrazione e contabilità ribadiva che ne aveva prodotta idonea documentazione per provare la qualità e quantità delle prestazioni effettuate.

L'Agenzia delle Entrate con la costituzione in giudizio chiedeva il rigetto del ricorso in quanto infondato.

I Giudici di primo grado respingevano il ricorso in ordine ai costi per Ristoranti perché considerati non inerenti, sulle fatture vi figuravano orari serali, importi elevati per le consumazioni di pasti per più persone non ben individuabili e le loro ripetibilità, in merito ai costi per prestito di personale rilevavano la non sufficiente documentazione prodotta, il volume di affari dichiarato non giustificava l'utilizzo di tali servizi per importi così elevati, infine non esisteva alcun contratto che potesse avvalorare l'utilizzo di tale servizio, ribadivano la documentazione offerta inidonea a provare tali costi.

Con l'atto di appello la società contestava la illegittimità della sentenza per omessa e/o apparente motivazione, insisteva sulla idonea documentazione che dimostrava la inerenza delle spese per ristoranti effettuate con i collaboratori anche in ore serali proponendo incontri, colloqui e riunioni tecniche mediche indicando il nome di alcuni collaboratori.

Chiedeva la riforma della sentenza impugnata e la illegittimità dell'avviso di accertamento.

L'Agenzia con atto di controdeduzioni in data 31.01.11 riconfermava, illustrandole ulteriormente, le eccezioni dedotte nel precedente grado di giudizio e concludeva sulla non inerenza e sulla non idoneità dei costi ripresi a tassazione.

La controversia viene trattata in pubblica udienza come da istanza di parte ricorrente. Il Collegio esaminati gli atti di causa espone.

Preliminarmente prende atto della definizione delle sanzioni ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 472/97, di conseguenza non nella cognizione del Giudice nella controversia. In ordine alle Spese per Ristoranti, nella premessa che le fatture rilasciate da ristoranti devono essere completate con l'indicazione del numero dei partecipanti e della loro identificazione onde poter verificare se in realtà si tratti di colazioni, pranzi e cene di lavoro con collaboratori che risultino dipendenti o prestatori di opera dell'impresa, ben potendo queste fatture

prestarsi a non veritiere spese sulla loro effettiva inerenza alla attività. Ora, nella documentazione in atti e negli scritti difensivi della contribuente non risulta provata detta inerenza, le fatture risultano mancanti delle identificazioni dei partecipanti, di importi elevati e ripetitivi, emesse in ore serali per riunioni non troppo verosimili. In conclusione questo Collegio ritiene di condividere le motivazioni dei Giudici di primo grado considerandole non inerenti e piuttosto di natura personale. Il Collegio respinge la domanda sul punto.

Diverso potrebbe essere il discorso dei servizi di terzi, ovvero i costi per il prestito del personale, comunque non troppo esaustivo nella documentazione, infatti non risulta alcun accordo contrattuale con la Odontomedica Immobiliare srl, ma che comunque può ritenersi aderente alla realtà aziendale della ricorrente.

Il Collegio accoglie la domanda sul punto.

In ordine alle altre deduzioni ed eccezioni opposte da parte privata il Collegio le ritiene assorbite ritenendo rilevante per la decisione quanto già dedotto ed esposto. In tema di vizio di ultra-petizione sollevato sul tema dalla società degli importi ritenuti "elevati" dai Giudici di primo grado dei costi dei ristoranti, il Collegio ritiene si tratti di una idonea considerazione/motivazione non avendo oltrepassato i medesimi in alcun modo tali limiti, al riguardo sottolinea la estraneità di tale eccezione trattandosi tale pretesa "ultrapetizione" non certo una osservazione bensì qualcosa di molto più sostanziale che riguarda la stessa domanda di parte privata.

In ordine al termine dilatorio dei 60 giorni opposto per la richiesta illegittimità dell'avviso di accertamento, il Collegio ritiene inammissibile il motivo di doglianza in quanto sollevato solo in sede di appello, comunque non può non osservare in tema che la Corte di Cassazione ha più volte ribadito che il mancato decorso di tale termine non comporta la sanzione della nullità dell'atto di accertamento.

Tanto esposto il Collegio in riforma della sentenza di primo grado ritiene di accogliere la domanda di parte privata in ordine alle spese "Prestito di personale" di € 49.579,83. In ordine alle spese di giudizio, nella considerazione della parziale soccombenza di parte privata e di parte pubblica, il Collegio ritiene equo compensarle.

PQM

la Commissione accoglie l'appello limitatamente ai costi per prestito di personale. Fermo restando il resto.

Spese compensate.